

**APPENDICE ALLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE  
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA  
VITALIZIA DEL  
FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL**

Tra

**FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL** (di seguito denominato "FONDENEL" o "FONDO PENSIONE") con sede in Roma, via Po n. 31, Codice Fiscale 97150590582, iscritto al N° 1622 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - nella persona del legale rappresentante

e

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.** (di seguito denominata "COMPAGNIA"), con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, in persona del legale rappresentante

premessi che

1. FONDENEL e la COMPAGNIA hanno stipulato in data 7 aprile 2009 una CONVENZIONE per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita a favore degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito, in breve: CONVENZIONE), con scadenza 31 dicembre 2013 e tacito rinnovo di triennio in triennio, fatta salva la facoltà di recesso, nei termini e con gli effetti di cui all'art. 8 della CONVENZIONE.
2. La COMPAGNIA ha comunicato a FONDENEL con PEC in data 26 aprile 2021 il recesso dalla CONVENZIONE.
3. FONDENEL e la COMPAGNIA hanno - successivamente alla comunicazione di cui alla precedente premessa 2 e anteriormente all'efficacia del recesso - convenuto di rinnovare la CONVENZIONE alle condizioni di cui alla presente appendice.
4. FONDENEL e la COMPAGNIA, con la sottoscrizione della presente appendice, intendono, quindi, rinnovare la CONVENZIONE, apportando ad essa le modifiche di seguito indicate.
5. FONDENEL darà adeguata informativa ai propri aderenti in merito al contenuto della presente appendice alla CONVENZIONE.

**Quanto sopra premesso,**

FONDENEL e la COMPAGNIA convengono quanto segue

## **Art. 1 – Modifiche alla Convenzione.**

1. Nella CONVENZIONE, in conseguenza della variazione della denominazione sociale della COMPAGNIA, a seguito della trasformazione della forma societaria della medesima da società cooperativa a società per azioni, giuste delibere dell'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020 e di approvazione n. 72/2020 dell'IVASS, le definizioni di "COMPAGNIA" e "CATTOLICA" devono intendersi come riferimenti alla "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A."
2. Il comma 2 dell'art. 1 è sostituito come segue:
  2. *Di seguito sono indicati i documenti che costituiscono gli Allegati alla presente Convenzione:*
    - Allegato 1.A*
      - *Valori della rendita annua corrisposta in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.*
    - Allegato 1.B*
      - *Clausola di rivalutazione.*
      - *Regolamento della gestione separata.*
3. L'art. 2 della CONVENZIONE è sostituito come segue:
  1. *La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa degli aderenti a FONDENEL (di seguito indicati anche come assicurati o iscritti o aderenti) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, siano inseriti in assicurazione su indicazione di FONDENEL stesso.*
  2. *FONDENEL può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti forme di rendita:*
    - a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all'iscritto fino al suo decesso e successivamente, in misura totale o per la quota del 50% o del 75% alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvive all'iscritto - fino a che tale persona è in vita;*
    - b. una rendita immediata annua rivalutabile certa per i primi 15 o 20 anni – a scelta dell'aderente - e successivamente vitalizia (rendita certa). Detta rendita, per i primi 15 o 20 anni, viene corrisposta all'iscritto o alla persona da lui designata, in caso di decesso dell'iscritto stesso. Dopo il quindicesimo o ventesimo anno di erogazione della rendita certa, il vitalizio continua in capo all'iscritto se in vita;*
    - c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall'iscritto, in caso di decesso di quest'ultimo, del montante residuo calcolato secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 5 bis (rendita controassicurata).*
  3. *Ciascuna rendita assicurata, a scelta dell'aderente, sarà corrisposta in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.*
4. Il comma 1 dell'art. 3 della CONVENZIONE è sostituito come segue:

*1. CATTOLICA si impegna a corrispondere ai beneficiari le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata*

5. Il comma 4 dell'art. 3 della CONVENZIONE è sostituito come segue:

*4. Nelle tabelle di cui all'allegato 1.A alla presente Convenzione è riportato il valore, distinto in base all'età raggiunta dall'aderente – e, per la rendita reversibile, dal reversionario - all'atto della conversione in rendita, della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 euro.*

6. Il comma 5 dell'art. 3 della CONVENZIONE è sostituito come segue:

*5. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono riportate nella seguente tabella.*

<i>Tipo frazionamento</i>	<i>Spese di erogazione</i>
<i>Annuale</i>	<i>1,15%</i>
<i>Semestrale</i>	<i>1,30%</i>
<i>Trimestrale</i>	<i>1,60%</i>
<i>Mensile</i>	<i>2,80%</i>

7. I punti 4 e 5 dell'art. 4, comma 1, della CONVENZIONE sono sostituiti rispettivamente come segue:

- eventuali beneficiari, ove previsti dalle forme di rendita di cui al comma 2 dell'art.2;*
- cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale dell'eventuale reversionario e percentuale di reversibilità per le forme di rendita reversibile di cui al comma 2 dell'art. 2;*

8. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 della CONVENZIONE sono sostituiti come segue:

*4. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate al beneficiario della rendita.*

*5. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario.*

*6. CATTOLICA si riserva di richiedere annualmente il certificato di esistenza in vita dell'assicurato; la richiesta è rivolta direttamente a quest'ultimo.*

9. Il comma 2 dell'art. 5 bis della CONVENZIONE è sostituito come segue:

*2. Gli interessati danno alla Compagnia tempestiva comunicazione del decesso dell'assicurato.*

10. Gli artt. 5 ter e 5 quater della CONVENZIONE sono abrogati.

11. L'art. 6 della CONVENZIONE è sostituito come segue:

*1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.*

12. L'art. 7 della CONVENZIONE è sostituito come segue:

1. *La presente CONVENZIONE scade il 31 dicembre 2023 e le parti espressamente escludono il rinnovo tacito della stessa. Si conviene, in ogni caso, che alla scadenza del 31 dicembre 2023, in assenza di rinnovo della CONVENZIONE da parte del Fondo e della Compagnia, l'efficacia della CONVENZIONE potrà essere prorogata per un periodo massimo di 3 mesi (termine prorogato al 31 marzo 2024) previa comunicazione scritta inviata a mezzo PEC dal Fondo alla Compagnia.*
2. *Alla scadenza della CONVENZIONE, così come regolata nel precedente comma 1, le rendite in corso di erogazione resteranno in vigore alle condizioni previste dalla presente CONVENZIONE.*
3. *Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della presente CONVENZIONE, FONDENEL perfezioni una nuova convenzione con altra compagnia di assicurazione, il Fondo potrà recedere dalla CONVENZIONE a mezzo PEC con preavviso di almeno tre mesi, senza alcun onere o costo a carico del medesimo. È fatto salvo, in caso di recesso, quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo.*
4. *Ai fini di cui al precedente comma 3 del presente articolo, FONDENEL si obbliga, in ogni caso, a dare informazione a mezzo PEC alla COMPAGNIA dell'avvenuto perfezionamento della nuova convenzione entro 15 giorni dalla data della sua efficacia.*

13. L'art. 8 della CONVENZIONE è abrogato ed è sostituito come segue:

*Art. 8 – Modifica dei valori di conversione in rendita.*

1. *Fatto salvo il caso di sopravvenute disposizioni di legge e/o di adeguamenti a provvedimenti dell'IVASS o di altra Autorità di Controllo, nel corso di esecuzione della CONVENZIONE i valori di conversione in rendita di cui all'allegato 1.A non possono essere modificati.*
2. *Ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le modifiche da apportare in adempimento a dette disposizioni o provvedimenti si applicheranno, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione, a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, da effettuarsi a mezzo PEC da parte della COMPAGNIA a FONDENEL.*

14. Nell'art. 10 della CONVENZIONE, il comma 2 è abrogato.

15. L'art. 12 della CONVENZIONE si intende sostituito integralmente dal seguente testo:

1. *Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti contraenti, la Compagnia e il Fondo Pensione, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:*
  - (a) *il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;*
  - (b) *ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;*

- (c) i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto. Tali dati non saranno oggetto di diffusione a terzi senza autorizzazione dell'altra Parte, fatti salvi gli obblighi di legge;
- (d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- (e) ciascuna Parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscono ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall'altra;
- (f) presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati.
2. La Compagnia e il Fondo Pensione rivestono il ruolo di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali degli aderenti al FONDENEL.
  3. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
  4. Premesso che ciascuna Parte custodisce e controlla - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento - i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, la Compagnia si impegna ad adottare le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per il trattamento dei dati personali degli aderenti FONDENEL beneficiari delle prestazioni della CONVENZIONE ed a comunicare a FONDENEL senza indugio eventi di perdita di confidenzialità, integrità o disponibilità dei dati personali degli aderenti a FONDENEL, al fine di procedere alla notifica degli eventi stessi alle Autorità competenti in materia.
  5. E' obbligo del Fondo Pensione:
    - (a) in relazione ai propri trattamenti, fornire agli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, la propria informativa e, ove previsto, raccoglierne il consenso, in particolare per le finalità di raccolta di dati necessari all'inserimento in assicurazione e all'esecuzione della Convenzione e per l'eventuale loro conservazione, nonché per la comunicazione dei dati alla Compagnia;
    - (b) in relazione ai trattamenti svolti dalla Compagnia, fornire agli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa predisposta dalla Compagnia stessa, raccoglierne il consenso, ove previsto, e

*trasmettere la relativa documentazione cartacea, secondo le procedure concordate tra le Parti.*

6. *La Parte, che risulti destinataria di richieste - riconducibili all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. Ue 2016/679 – aventi ad oggetto trattamenti svolti dall'altra Parte, è tenuta a:*
- (a) informare senza ritardo l'altra Parte;*
  - (b) assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso e mettere in copia l'altra Parte nella risposta alle richieste degli interessati.*

16. Gli allegati 1.A e 1.B alla CONVENZIONE sono sostituiti da quelli allegati alla presente appendice. L'allegato 1.C è abrogato.

### **Art. 2 – Efficacia.**

1. Le modifiche previste dalla presente appendice sono efficaci dal giorno 27 aprile 2022 ("Data di Efficacia"), fatta salva la modifica di cui al punto 1. dell'art. 1 che ha effetto immediato. Le prestazioni in corso di erogazione alla Data di Efficacia continueranno ad essere regolate dalle condizioni della CONVENZIONE in vigore fino al 26 aprile 2022.
2. FONDENEL e la COMPAGNIA espressamente riconoscono che il recesso esercitato dalla COMPAGNIA di cui alla premessa 2 si intenderà privo di ogni validità ed efficacia a partire dalla sottoscrizione della presente appendice.
3. Tutte le altre clausole della CONVENZIONE rimangono invariate.

Verona/Roma, 26 aprile 2022


FONDENEL

Firmato digitalmente da: Cesare Chiabrera  
Organizzazione: GRUPPO ENEL/00811720580  
Motivo: Presidente Fondenel  
Data: 26/04/2022 16:46:33




SOCIETÀ CATTOLICA DI  
ASSICURAZIONE S.P.A.

Signed by Marco Passafiume A.

  
on 27/04/2022 15:47:13 CEST

Signed by Davide Berveglieri

  
on 27/04/2022 15:59:59 CEST